



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 33S/2016

a carico di S. P. (tessera FIG n.)

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

- 1) A seguito dell'invio, in data 8 luglio 2016, di rapporto informativo da parte della Segreteria Sportiva del Circolo Golf ..., è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato S. P. (nato il ...), per l'illecito commesso in occasione della gara " ...", del 3 luglio 2016 presso lo stesso Circolo Golf.
- 2) Secondo il citato rapporto, il minore S. P. veniva squalificato dalla suddetta gara per aver presentato uno *score* con punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto alla buca 14 (per un totale di almeno 3 colpi in meno rispetto a quelli effettivamente occorsi per completare la buca). In particolare, dagli atti allegati al rapporto informativo e dalle dichiarazioni delle quali era dato atto nel rapporto medesimo – dichiarazioni rese dal minore S. P. dai compagni di gioco dello stesso – risultava che S. P. dopo aver controllato lo *score* con il proprio marcatore, prima di consegnarlo in Segreteria, aveva obliterato il risultato conseguito alla buca 14, una "X" (come per punteggio *stableford* non utile), e scritto accanto il risultato di 3 colpi.
- 3) In relazione a quanto precede, con provvedimento dell'11 luglio 2016, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di

Giustizia, era contestato al minore S. P, l'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust., per aver alterato fisicamente lo *score*, con dolo, dopo la lettura/conferma dei punteggi intercorsa con il marcatore al termine delle 18 buche e prima della consegna dello stesso *score* alla Segreteria.

4) Nello stesso provvedimento era fatto presente all'incolpato che: (i) ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "*per un periodo da diciotto mesi alla radiazione*" – tenuto anche in considerazione il disposto di cui all'art. 21 comma 3, di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; (ii) egli aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 6 mesi; (iii) l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

5) Con comunicazione e-mail del 15 luglio 2016 da parte del signor , esercente la patria potestà sul minore S P era richiesta l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta in nome e per conto nonché nell'interesse del minore S P con il presente

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia, commina al tesserato S P (nato , Tessera FIG la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di sei mesi a partire dal 13 luglio 2016, data dalla quale risulta che il tesserato si è autosospeso volontariamente da ogni competizione federale.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, luglio 2016


Avv. Andrea D'Onghia
Giudice Sportivo dei Minori